

sintesi di cui al paragrafo 8 ... riportano un indicatore sintetico di costo , calcolato conformemente alla disciplina del Taeg, ecc ... (art. 9 cit. - Indicatore sintetico di costo).

Va invero osservato che nel contratto di leasing per cui si controverte sono analiticamente riportate tutte le condizioni relative al piano di finanziamento, concernenti i tassi di interesse, il tasso di indicizzazione, il prezzo di opzione di acquisto finale, gli interessi di mora, i criteri di indicizzazione, il Taeg o l'indicatore sintetico di costo richiesti dalle istruzioni fornite dalla Banca D'Italia agli operatori del settore (art. 3.1 sulla struttura dei fogli informativi, art. 9 e art. 3, sez. III, sul contenuto dei contratti), atteso che negli stessi documenti risulta riportato in maniera chiara, con modalità di immediata percezione e comprensione, il piano finanziario concernente il valore finanziario dell'operazione, la durata dell'operazione, l'anticipo, il numero di rate e l'ammontare di ciascuna di esse, gli interessi di mora, l'opzione di acquisto, l'indicizzazione e il tasso effettivo, oltre alle spese contrattuali, con la conseguenza che le censure mosse all'operato della sotto tale profilo appaiono prive di fondamento giuridico.

E' noto inoltre che i canoni del contratto di leasing hanno la funzione principale di corrispettivo per il godimento del bene, con la conseguenza che anche gli interessi finanziari – che remunerano il capitale investito e gli utili dell'impresa a fronte del godimento del bene e all'eventuale suo riscatto al termine della locazione, ove previsto - sono inglobati nel canone e non assumono configurazione

Sentenz

R



autonoma, con la conseguenza che non può ad essi applicarsi la problematica dell'anatocismo degli interessi prevista per i contratti bancari regolati in conto corrente, con le connesse linee di fido, così come non può trovare analogia applicazione nei contratti di mutuo, ove le rate comprensive anche degli interessi sono previste nel piano di ammortamento.

Va infatti notato che anche l'art. 72 quater l. fall. che ha profondamente inciso sulla disciplina del contratto di leasing con una valenza - che ad avviso di questo giudicante non può non travalicare la normativa fallimentare - sostanzialmente abrogando la distinzione fra leasing traslativo e leasing di godimento - avendo voluto il legislatore scientemente abbandonare tale distinzione, come risulta dai lavori preparatori - nel distinguere fra credito residuo in linea capitale e interessi non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento, che solo può essere insinuato al passivo dedotta il valore di riallocazione del bene, conferma che non è consentito al concedente far valere pretese per gli interessi non scaduti, in quanto lo stesso ha diritto alla restituzione del bene e di riutilizzarlo economicamente ricavandone nuovi frutti, in tal modo rimarcando che gli interessi in tale tipo di contratto rappresentano non solo la remunerazione del capitale investito, ma anche il corrispettivo per il godimento del bene e l'utile che il concedente ricava da tale operazione finanziaria.

Non si deve infatti dimenticare come osservato da autorevole dottrina che a differenza che nei contratti bancari tipici e anche nel

Sentenz

R



mutuo lo scopo di finanziamento rileva più come motivo, che come causa, dato che vi è una divaricazione fra chi riceve il denaro (fornitore), che nulla deve restituire e il soggetto tenuto a restituire il capitale investito dal concedente, vale a dire l'utilizzatore, che a fronte del godimento del bene si impegna al pagamento di un canone periodico e all'eventuale acquisto del bene esercitando l'opzione finale, senza ottenere alcun finanziamento in denaro (cfr. sul punto per l'inapplicabilità dell'art. 1284 cod. civ. ai contratti di leasing, proprio per la natura composita del canone, Cass.,n. 2909 del 29/03/1996 e Cass., n. 14760 del 04/06/2008, secondo cui: " In tema di leasing di godimento, il canone pattuito - anche se la sua funzione causale è prevalentemente finanziaria, dovendo garantire, per la società di leasing, il rientro del capitale maggiorato degli interessi finanziari e degli utili di rischio di impresa - ha comunque natura di corrispettivo per l'uso del bene, essendo ragguagliato al valore di utilizzazione di quest'ultimo per la durata della vita tecnico-economica dello stesso. Alla stregua di siffatta ricostruzione della suddetta figura contrattuale, gli interessi finanziari pattuiti per assolvere la relativa funzione remuneratoria, dipendendo dalle dette variabili economiche, sono inglobati nel canone e non assumono configurazione autonoma da questo e dalla natura sinallagmatica del godimento del bene, con la conseguenza che, in proposito, non si applica la disciplina di cui all'art. 1284 cod. civ.). D'altro canto in tal senso depone anche la normativa fiscale che in materia di indeducibilità degli interessi passivi del leasing ai fini della

Sentenz

R



base imponibile per il calcolo dell'Irap , prevede che tali interessi vengano calcolati per differenza tra il canone di locazione annuo e la quota capitale complessiva, secondo la formula $\text{Canone leasing} - (\text{costo acquisto} - \text{prezzo di riscatto}) \times \text{n. gg. periodo d'imposta} \times \text{n. gg. durata del contratto}$ (v. L'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997 che considera indeducibile ai fini dell'IRAP "la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto").

I principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di mutuo o di contratti di conto corrente bancario non si possono pertanto pedissequamente applicare ai contratti di leasing, attesa la diversa struttura e funzione degli interessi corrispettivi previsti in tali contratti, che risultano inglobati nella rata di leasing e alla scadenza diventano pertanto capitale.

Del tutto infondate sono – comunque - le contestazioni sollevate in merito al preteso superamento del tasso soglia sugli interessi applicati dal concedente in riferimento al contratto oggetto del contendere, in quanto la tesi di parte attrice che per valutare l'usurarietà del tasso pattuito si debba tener conto non solo degli interessi corrispettivi, ma anche della sommatoria degli interessi moratori convenuti per il ritardo è priva di fondamento giuridico e comunque neppure riscontrabile in concreto non essendovi rilevazioni della Banca d'Italia per il tasso di mora (se non una sporadica rilevazione separata nel 2001 relativa ad una maggiorazione del 2,1%) per cui non è possibile alcun confronto fra i tassi soglia dei decreti ministeriali e i tassi di mora contrattuali, non



potendo essere comparati dati fra loro completamente disomogenei, potendo tale dato eventualmente rilevare solo in tema di riduzione ad equità della penale per il ritardo.

Gli attori infatti prospettano il superamento del tasso soglia - per il resto rispettato in sede di stipulazione del contratto secondo le loro stesse affermazioni - solo in base alla asserita necessità di cumulare gli interessi corrispettivi pattuiti con quelli moratori, ma tale tesi non ha pregio giuridico.

Va infatti preliminarmente rilevato che la sentenza della Suprema Corte n. 350/2013 citata ha solamente chiarito – secondo un insegnamento tradizionale - che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c. comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori senza, peraltro, affatto affermare - come opinato dalla attrice - che la verifica dell'usurarietà comporti la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi, dovendosi per contro ritenere che i due dati del tutto disomogenei fra loro debbano essere oggetto di separate rilevazioni - peraltro mai effettuate dalla Banca d'Italia e non trasfuse nei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia - ed eventualmente che ove gli interessi moratori siano superiori ai tassi soglia possano essere ricondotti ad equità, in applicazione analogica del principio della riduzione della penale ad equità.

Sentenz

R



Non si viene in tal senso dimenticare che l'interesse corrispettivo nel momento in cui si rende disponibile alla scadenza pattuita nel contratto (o dal giudice) ex artt. 1815 , primo comma, 1816 e 1817 cod. civ. diventa a sua volta capitale, con la conseguenza che su tale somma sarà dovuto l'interesse moratorio, il cui eventuale superamento dei tassi soglia dovrà essere rilevato in tale momento, ai fini dell'eventuale riconduzione ad equità della penale pattuita per il ritardo (cfr. la cit. sentenza " ... risulta che parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori" Cass., n. 5324/2003).

In tal senso in più pronunzie di merito - la cui motivazione appare pienamente condivisibile - si è affermato che "Procedere, invece, addizionando il tasso moratorio al tasso corrispettivo, e sottoponendo al vaglio del superamento del tasso soglia il dato derivante dalla detta somma aritmetica significherebbe non cogliere

Sentenz

R



la differente natura delle due previsioni pattizie, che restano autonome l'una dall'altra e solo occasionalmente interdipendenti, atteso che, come evidenziato in analoga fattispecie dal Collegio di Napoli dell'arbitro bancario finanziario, "in materia finanziaria l'interesse, nel momento stesso in cui si rende disponibile (ovvero alla scadenza di pagamento), diventa capitale".Pertanto, fondamentale è la necessità di considerare, nella interpretazione del dato oggettivo del tasso soglia, e degli elementi che lo compongono, la esatta composizione dello stesso, nel quale non è data la possibilità di assimilazione, alle altre voci che compongono il TEG del finanziamento ovvero alle altre voci considerate dalle Circolari della Banca d'Italia, anche dell'interesse moratorio in quanto tale. A cadere sotto la scure della sanzione della nullità, con conseguente obbligo di restituzione dell'indebitto, e invece, anche nella ribadita interpretazione della Suprema Corte, solo la previsione di in tasso moratorio che, in sé considerato, e non in forma additiva rispetto al tasso corrispettivo ed alle altre voci considerate nel T.E.G., sia tale da oltrepassare il tasso soglia. Non trascurabile è il dato essenziale, ai fini dell'indagine, che, proprio per la menzionata differente natura dell'interesse corrispettivo e di quello moratorio, al secondo vada attribuita spillatura sostitutiva e non additiva del tasso corrispettivo, venendo lo stesso in rilievo in via eventuale solo per l'ipotesi di inadempimento e su di una somma complessivamente considerata, ove la parte cui si è tenuti per la quota originariamente prevista quale interesse si è ormai inglobata nel capitale perdendo la propria

Sentenz

R



originaria vocazione e natura di interesse (v. ad esempio Tribunale Napoli, 15.04.014, in il. Caso. It).

Va inoltre considerato che ai sensi della legge 28.02.2001, n. 24 la verifica degli interessi al fine dell'accertamento del tasso soglia va effettuata alla data della loro stipulazione, indipendentemente dal loro pagamento (art. 1 della citata legge " Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento - v. anche sul punto - Chiarimenti Banca d'Italia 3.07.013 " per i finanziamenti con un piano di ammortamento predefinito (credito personale, credito finalizzato, leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto e della pensione, altri finanziamenti) viene rilevato il TEG relativo ai nuovi contratti stipulati nel trimestre. Per questa tipologia di crediti la verifica sul rispetto delle soglie è compiuta solo al momento della stipula del contratto, in cui la misura degli interessi è stabilita).

In nessun caso la legge prevede che gli interessi moratori si sommino con gli interessi corrispettivi posto che mentre i primi (compensativi o corrispettivi) sono quelli che il debitore deve per una somma di denaro alla cui restituzione è obbligato ai sensi dell'art. 1815 cod. civ, i secondi o interessi moratori, il cui presupposto è costituito dal ritardo imputabile, hanno funzione risarcitoria, costituendo una liquidazione forfettaria del danno da ritardo nelle

Sentenz

R



obbligazioni pecuniarie ai sensi dell'art. 1224 , primo comma cod. civ. (Danni nelle obbligazioni pecuniarie - v. in tal senso anche Il Collegio di Coordinamento dell'ABF (Arbitro Bancario Finanziario) 19 marzo 2014, secondo cui : " ... In realtà il quesito formulato dal Collegio Remittente prende consistenza solo quando si possa condividere l'assunto, per cui sia gli interessi moratori che quelli corrispettivi avrebbero la stessa natura/funzione di remunerare lo spostamento di una somma di denaro da una sfera giuridica all'altra, sicché si può giustificare il ricorso a rilevazioni condotte in riferimento ai tassi corrispettivi anche per stabilire soglie massime riguardanti i tassi moratori. Tuttavia si tratta di tesi incompleta perché muove dalla sola analisi della causa giustificatrice astrattamente considerata e trascura di considerare che gli interessi corrispettivi sono stabiliti in dipendenza di un equilibrio concordato che determina anche i termini temporali in cui lo spostamento di disponibilità di una somma di denaro da un soggetto all'altro abbia effetto. Al contrario, gli interessi moratori compensano il creditore per la perdita di disponibilità di somme di denaro che esso non ha accettato, ma che solo subisce per effetto del ritardo nel pagamento che gli è dovuto e per un periodo di tempo non prevedibile. Il fatto che la misura degli interessi moratori possa essere preconcordata tra le parti non incide sulla differenza rilevata perché preliquidare l'ammontare del danno non muta la natura giuridica del debito risarcitorio. E' anche da considerare la diversa intensità del rischio creditorio sottesa alla determinazione della misura degli interessi

Sentenz

R

